



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

CHIARIMENTI SUL D.L.VO 4 MARZO 2014, N. 39 – PREVENZIONE DELLA PEDOFILIA E PORNOGRAFIA MINORILE

Com'è noto, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 dà attuazione alla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).

All'art.2 di tale provvedimento è stato previsto, a modifica del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, il seguente «Art. 25-bis *Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*

1. *Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.*».

2. *Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. “*

Il CONI è intervenuto in proposito con la circolare prot.4811/2014 del 2 aprile u.s., **da noi pubblicata su questa stessa sezione del sito**, confermando l'obbligo a carico degli operatori delle organizzazioni sportive.

L'allarme creatosi per l'entrata in vigore della nuova disposizione parzialmente rientrato con la diffusione di due note di chiarimento formulate dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, **di seguito riportate**, con le quali viene chiarito:

1) che la disciplina si applica solo ai “rapporti di lavoro”. Tale affermazione netta porta ad escludere che rientrino nell'obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma lett. M).

2) che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all'utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Sembrerebbe, dunque, che le organizzazioni sportive – Coni, Federazioni, Enti di Promozione, Società sportive – possano affrontare questo nuovo adempimento burocratico con maggiore tranquillità e “respiro” anche se è d'obbligo fornire i seguenti primi chiarimenti anche in ordine alle citate note del Ministero di Grazie e Giustizia.

- 1) Innanzi tutto è bene precisare che la prospettata possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 per l'attestazione dei requisiti richiesti sarebbe ammessa, secondo quanto precisato dal Ministero di grazie e Giustizia, unicamente a fronte della previa richiesta, fatta dal datore di lavoro, di rilascio del certificato penale al Casellario giudiziale e, pertanto, **servirebbe a dare una copertura “provvisoria” nelle more del prevedibile intasamento del servizio di rilascio del suddetto certificato.**
- 2) In secondo luogo si osserva che l'esclusione prospettata dalla nota ministeriale di tutta l'area delle organizzazioni di volontariato (ivi incluse le organizzazioni sportive) fondata sul riferimento alla locuzione “datore di lavoro” come destinatario delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge appare quanto meno opinabile, posto che obiettivamente numerose sono le organizzazioni pubbliche e private che utilizzano prestazioni di volontariato e che vengono costantemente e continuativamente in contatto con i minori. La prospettazione del Ministero, quindi, pare così fortemente riduttiva dell'ambito di applicazione della norma da esser destinata, a mio avviso, ad essere rettificata.

In attesa di ulteriori sviluppi, ad ogni buon conto, si consigliano le Associazioni sportive di far sottoscrivere ai propri dipendenti che abbiano modo di trovarsi a contatto con tesserati minorenni per qualunque ragione l'allegato modello di dichiarazione sostitutiva, **facendo contestualmente richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale.**

Per completezza di informazione preme evidenziare che lo stato italiano, nel recepire la Direttiva Europea in materia, ne ha completamente stravolto il contenuto, trasformando un DIRITTO dei datori di lavoro in un OBBLIGO (peraltro oneroso). Inoltre, anche le attività di

volontariato sono descritte nella Direttiva in modo assai più puntuale di quanto recepito dal legislatore italiano, e tale da escludere pressoché totalmente gli operatori sportivi, i quali non hanno normalmente la “ custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi”. Infatti la Direttiva Europea (DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio) prevede espressamente, al punto 40, che “(40) *Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall’esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori. I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell’assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di «datore di lavoro» dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un’organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi. È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l’accesso tramite l’interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale.*”

Allegato: modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato, in via _____
_____ n. _____ - _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che in riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, non ha subito condanne per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, né ha subito l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

Luogo e data

Il / La Dichiarante

.....

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n.196/03 e successive modifiche ed integrazioni:

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allegare copia del documento di riconoscimento

In merito alla portata applicativa del decreto in oggetto, si comunicano le due note di chiarimento formulate dall'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

In particolare viene chiarito:

1) che la disciplina si applica solo ai "rapporti di lavoro". Tale affermazione netta porta ad escludere che rientrino nell'obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti gli istruttori e tecnici con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche, pur se ricevessero compensi ex art. 67 primo comma let. M).

2) che nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere all'utilizzo dei lavoratori addetti ai minori previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Cordiali saluti

Di seguito si riportano le due note del Ministero della Giustizia

Ulteriori chiarimenti sul sito del CONI

<http://www.coni.it/it/notizie/primo-piano/20275-coni-chiarimenti-sulle-disposizioni-ministeriali-antipedofilia.html>)



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l'ufficio del Casellario centrale ha dato assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell'art. 25-*bis* del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.

In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l'art. 25-*bis*, recante disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.

Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell'Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile -, prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare, "al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies* e 609-*undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le prescrizioni di direttiva.

L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresti alla stipula di un

contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-*bis* di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni.

Esse - si ribadisce - valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro".

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

Da ultimo non sembra superfluo dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.